

COMUNE DI CILAVEGNA

(PROVINCIA DI PAVIA)

REGOLAMENTO ACUSTICO

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Elaborato redatto da:

Geom. Alberto Zanoncini

Albo Lombardia n.3824/09

Ing. Giorgio Giacobbe

Albo di Pavia n° 1316

Il Sindaco : _____

Il Segretario Comunale: _____

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 18.04.2013

~~Pubblicato all'Albo Pretorio dal~~

~~Pubblicato sul Boll. Uff. Reg. Lombardia n. del~~

~~Trasmesso all'ARPA e ai Comuni confinanti il~~

~~Controdedotto alle osservazioni ed approvato dal~~

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 18.07.2013

~~Pubblicato sul Boll. Uff. Reg. Lombardia n. del~~

~~Pubblicato all'Albo Pretorio dal~~

Indice	
CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 3
Art. 1 Finalità	Pag. 3
Art. 2 Fondamenti normativi	Pag. 3
Art. 3 Ambito di applicazione del Regolamento	Pag. 3
Art. 4 Controlli e Misure	Pag. 3
CAPITOLO II: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	Pag. 3
Art. 5 Classificazione acustica del territorio	Pag. 3
CAPITOLO III: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	Pag. 4
Art. 6 Piano di Risanamento Acustico Comunale	Pag. 4
Art. 7 Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa	Pag. 4
CAPITOLO IV: IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO	Pag. 4
Art. 8 Nuove attività	Pag. 4
Art. 9 Valutazione dell'Impatto Acustico	Pag. 4
Art. 10 Valutazione del Clima Acustico	Pag. 5
Art. 11 Requisiti acustici degli edifici	Pag. 5
CAPITOLO V: ATTIVITÀ TEMPORANEE	Pag. 6
Art. 12 Definizione	Pag. 6
Art. 13 Documentazione	Pag. 6
Art. 14 Documentazione per procedure semplificate	Pag. 7
Art. 15 Attività autorizzate	Pag. 7
Art. 16 Cantieri edili	Pag. 8
Art. 17 Luna Park, Circhi, Teatri Tenda, Manifestazioni	Pag. 8
CAPITOLO VI: ATTIVITÀ ALL'APERTO	Pag. 8
Art. 18 Attività di gestione dei servizi ambientali	Pag. 8
Art. 19 Spettacoli e attività sportive svolte all'aperto	Pag. 8
CAPITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 9
Art. 20 Disposizioni finali	Pag. 9
Art. 21 Ordinanze contingibili ed urgenti	Pag. 9
Art. 22 Responsabili dei procedimenti amministrativi	Pag. 9
Art. 26 Sospensione di attività e cessazione temporanea	Pag. 9
Art. 27 Presentazione dei risultati delle misure	Pag. 9
CAPITOLO VIII: SANZIONI	Pag. 10
Art. 28 Sanzioni amministrative	Pag. 10
Allegato 1: Valori limite	Pag. 10
Allegato 2: Valori di qualità	Pag. 11
Allegato 3: Facsimile domande	Pag. 12
Normativa di riferimento	Pag. 13

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

- 1) La finalità del presente Regolamento Acustico Comunale è la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.
- 2) Il Regolamento Acustico stabilisce norme, nell'ambito del territorio comunale, per l'attuazione di quanto la legislazione nazionale e regionale attribuisce alle competenze comunali in materia di tutela dall'inquinamento acustico e del suo controllo.

Art. 2 Fondamenti normativi

Il presente Regolamento è adottato dal Comune di Cilavegna in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge N° 447/1995 e alla Legge Regionale 13/2001.

Art. 3 Ambito di applicazione del Regolamento

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale il Regolamento comunale detta le norme per:

a) esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'art. 14, comma 2, Legge N° 447/1995;

b) controllare, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1, lettera d, Legge N° 447/1995, il rispetto:

della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie;

dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

l'autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge N° 447/1995, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, Il Comune rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

Art. 4 Controlli e Misure

1) Il Comune si occupa di esercitare le funzioni amministrative e di effettuare e/o coordinare i controlli previsti dalla Legge avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

2) Il Comune può eseguire rilievi fonometrici con le proprie strutture tecniche e/o utilizzando il supporto tecnico dell'A.R.P.A., e/o dando incarico ad un proprio consulente.

CAPITOLO II: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Art. 5 Classificazione acustica del territorio

1) Il Comune di Cilavegna, contestualmente all'adozione del presente regolamento, si è dotato di classificazione acustica del territorio.

2) La cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio comunale è consultabile presso gli uffici comunali. La mappa 1:5.000 della classificazione acustica del territorio è parte integrante del presente Regolamento comunale; i valori limite delle "classi" di territorio.

CAPITOLO III: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 6 Piano di Risanamento Acustico Comunale

1) Nel caso si rilevi il superamento dei valori di attenzione di cui all'art.6 del DPCM 14/11/1997, il Comune di Cilavegna predisporre ed adotta un Piano di Risanamento Acustico Comunale (art. 6, comma 1, lettera c), Legge N° 447/1995). Tale Piano recepisce i Piani di Risanamento Acustico delle Imprese approvati dallo stesso Comune ed ha la finalità di conseguire l'obiettivo dei VALORI DI QUALITA' previsti dalle norme.

2) Responsabile del Piano di Risanamento Acustico Comunale è l'Ufficio Tecnico Comunale che coordina gli interventi che coinvolgono gli altri servizi comunali.

Art. 7 Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa

1) Tutte le Imprese e/o attività devono verificare la rispondenza dei valori delle proprie emissioni con i limiti di cui all'ALLEGATO 1, relativamente alla zona acustica ove è ubicata l'impresa o l'attività medesima.

2) Le Imprese che non rispettano i limiti di immissione, di emissione e di criterio differenziale devono predisporre un Piano di Risanamento Acustico.

3) La documentazione relativa al Piano di Risanamento Acustico delle Imprese deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

CAPITOLO IV: IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO

Art. 8 Nuove attività

1) Le nuove attività, meglio descritte nel successivo art. 9, che determinano innalzamento dei livelli di rumorosità, sono obbligate, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, a produrre una Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico.

2) Tutte le nuove attività la cui natura comporti particolari esigenze di protezione acustica, sono obbligate, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, a produrre una Valutazione previsionale di Clima Acustico.

Art. 9 Valutazione dell'Impatto Acustico (art. 8 comma 2 legge 447/95)

1) Tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:

1.1. strade tipo: strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, strade locali;

1.2. discoteche; impianti sportivi e/o ricreativi;

1.3. le attività produttive, commerciali, di servizio, i circoli privati ed i pubblici esercizi, ove saranno installati macchinari o impianti rumorosi; dovranno documentare il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico mediante Valutazione previsionale d'Impatto Acustico a firma di Tecnico competente in Acustica Ambientale.

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 , commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato

B,(del decreto del Presidente della Repubblica 16-10-2011 n.227),fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti,pizzerie,trattorie,bar,mense,attività ricreative,agrituristiche,culturali e di spettacolo,sale da gioco,palestre,stabili balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

2) Il rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzo dei suddetti immobili o infrastrutture e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive è subordinato alla Verifica del rispetto dei valori delle emissioni sonore indicate in fase di Valutazione previsionale d'Impatto Acustico, oltre ai limiti della classificazione acustica comunale. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, l'Impresa è obbligata a presentare un Piano di Risanamento Acustico (art. 7 del presente Regolamento).

3) Le documentazioni di Valutazione e di Verifica devono essere trasmesse all'Ufficio Tecnico Comunale al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

Art. 10 Valutazione del Clima Acustico (art. 8 comma 3 legge 447/95)

1. Tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di :
 - 1.a. scuole ed asili nido ;
 - 1.b. ospedali;
 - 1.c. case di cura e di riposo;
 - 1.d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - 1.e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 art. 8 della legge 447/95;

dovranno documentare il rispetto delle esigenze di protezione acustica delle aree interessate mediante Valutazione previsionale del Clima Acustico a firma di tecnico competente in Acustica Ambientale.

La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere trasmessa Al Sindaco per il tramite dell'Ufficio Tecnico Comunale per il rilascio del nulla-osta.

Nei Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b),del comma 1, dell'art.6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione a firma del tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

Art. 11 Requisiti acustici degli edifici

L'opera edilizia deve essere concepita e costruita in modo che il rumore,cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che non

nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

Per i fini di cui al comma precedente l'opera edilizia deve garantire un idoneo isolamento nei confronti dei rumori aerei, dei rumori impattivi e dei rumori derivanti dagli impianti tecnologici.

Alle domande di rilascio di permesso di costruire, DIA, SCIA, deve essere allegata la dichiarazione da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che attesti il rispetto dei Requisiti Acustici Passivi con relazione tecnica, con le seguenti modalità:

a) Patrimonio edilizio esistente:

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche e prevedono la sostituzione di elementi edilizi, l'amministrazione deve chiedere una dichiarazione a firma del tecnico che attesti il rispetto dei Requisiti Acustici Passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 secondo le modalità definite dalla L.R. 13/2001 art. 7, comma 1.

Ciò vale per quegli elementi che vengono modificati.

b) Nuove costruzioni

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da una valutazione e dichiarazione con relazione tecnica, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei Requisiti Acustici Passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 secondo le modalità definite dalla L.R. 13/2001 art. 7, comma 1.

CAPITOLO V: ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 12 Definizione

1) Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli, esaurienti in periodo di tempo limitati e/o legati ad ubicazioni variabili e che comporti il superamento dei limiti di zona della classificazione acustica all'esterno dell'area in cui si svolge l'attività.

2) Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate; la mancanza di autorizzazione presuppone la sospensione dell'attività.

3) Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti assoluti e differenziali a norma del presente regolamento.

Art. 13 Documentazione

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono presentare istanza all'Ufficio Tecnico Comunale.

Tale istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
- b) descrizione dell'attività;
- c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;

- d) caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività
 - e) elenco dettagliato delle apparecchiature utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;
 - f) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
 - h) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - i) pianta dell'area con le relative indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e degli edifici di civile abitazione più esposti.
- Le domande devono essere accompagnate da una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale come definito ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.

Art. 14 Documentazione per procedure semplificate

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di particolari attività rumorose temporanee che ritengono di essere in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore, possono richiedere istanza all'Ufficio Tecnico Comunale in forma semplificata. Tale istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b) descrizione di massima dell'attività;
 - c) durata dell'attività;
 - d) limiti da rispettare
 - e) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione.
- 1) L'autorizzazione sarà emanata entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza. Passato tale termine l'autorizzazione è da ritenersi concessa. Le eventuali richieste di integrazione della documentazione non sospendono la validità della stessa.
 - 2) L'Ufficio Tecnico Comunale potrà prevedere e/o successivamente richiedere che il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione in deroga proceda, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo.
 - 3) Se gli accorgimenti tecnici e procedurali di cui al precedente articolo non saranno ritenuti adeguati per limitare le emissioni rumorose dell'attività temporanea, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad indicare nell'autorizzazione tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni.
 - 7) Per tutte le attività temporanee è esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale, a meno che lo richiedano particolari esigenze legate ai luoghi ed alla natura dei rumori.

Art. 15 Attività autorizzate.

Sono autorizzate ed esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione in deroga :

- a) le manutenzioni all'interno di edifici;
- b) tutte quelle attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nel presente Regolamento, quali ad esempio i lavori di giardinaggio, i lavori di piccola manutenzione; queste attività sono consentite i giorno feriali dalle 07.00 alle 21.00; anche il sabato e nei giorni festivi dalle ore 09,00 alle ore 20,00, sempre alla condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali di contenimento acustico per la limitazione del disturbo;
- c) manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni pubbliche, che terminino entro le ore 24,00;
- d) i lavori di pronto intervento urgenti ed inderogabili,

Art. 16 Cantieri edili

1) Le attività dei cantieri edili in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della Legge N° 447/1995 dovranno svolgersi tra le ore 07,00 e le ore 20,00 dei giorni feriali, dalle 09.00 alle 19.00 nei giorni festivi. Nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza è concessa automaticamente deroga facendone richiesta.

2) Per le attività temporanee di cantiere che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della Legge N° 447/1995, dovrà in ogni caso comunque essere rispettato il valore di immissione di LAeq70 dB(A) misurato per un periodo di misura non inferiore a 30 minuti ;tali limiti si intendono verificati in facciata agli edifici in corrispondenza dei recettori più vicini e più esposti e in caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq65 dB(A) , con tempo di misura $T_m > 10$ minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo. La misura verrà eseguita a finestre chiuse.

Art. 17 Luna Park, Circhi, Teatri Tenda e simili

Ricadono in quest'articolo le emissioni sonore provenienti da strutture temporanee quali Luna Park, Circhi, Teatri Tenda, ecc.

L'autorizzazione in deroga è da richiedere con le modalità di cui al precedente art. 14.

Le attività alle quali si riferisce quest'articolo possono essere svolte in deroga fino alle ore 24,00. Per attività di particolare rilievo, con parere favorevole del Sindaco, potranno essere concesse ulteriori deroghe, tali comunque da non superare il limite massimo di 50 dB(A) di immissione nell'edificio più esposto ed a finestre chiuse.

CAPITOLO VI: ATTIVITÀ ALL'APERTO

Art. 18 Attività di gestione dei servizi ambientali

1) Sono comprese le attività di spazzamento, di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata, le attività di manutenzione degli spazi verdi, dovranno essere svolte:

- tra le 08:00 e le 18:00 nelle adiacenze degli ospedali e delle case di cura;
- in orari preferibilmente diversi da quelli in cui si svolgono le attività didattiche nei pressi delle scuole e degli asili.

Art. 19 Spettacoli - attività sportive svolte all'aperto

Tutte le attività svolte all'aperto in impianti fissi aventi carattere regolare e periodico di tipo settimanale (allenamenti e gare) dovranno rispettare i limiti di zona delle aree in cui esse avvengono.

La previsione del rispetto di tali limiti potrà avvenire sia tramite autocertificazione del Titolare dell'attività o tramite relazione di un Tecnico incaricato sempre dal Titolare dell'attività.

Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti in deroga a quanto espresso nel comma precedente, potranno essere concesse ulteriori deroghe fino ad un limite massimo di 75 dB(A) in corrispondenza del confine dell'area in cui si svolgono le attività in questione, alle condizioni che siano comunque adottati tutti i criteri per le limitazioni delle immissioni sonore.

Attività di piscina comunale all'aperto

Per tale attività, limitatamente al periodo estivo, è concesso il superamento dei limiti di zona fino al limite massimo di 75 dB(A) in corrispondenza del confine dell'area in cui svolge l'attività e senza l'applicazione dei limiti differenziali.

CAPITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Disposizioni finali

Tutte le deroghe ai limiti massimi previsti nel presente Regolamento potranno essere variate di volta in volta dal Sindaco con una ordinanza motivata. Il Comune fissa il costo di istruzione delle pratiche autorizzative mediante atto di Giunta Comunale.

Art. 21 Ordinanze contingibili ed urgenti

Il caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o ambientale, il Sindaco può ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 22 Responsabili dei procedimenti amministrativi

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267, è responsabile del procedimento amministrativo oggetto del presente documento il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 28.

Art. 26 Sospensione di attività e cessazione temporanea

Qualora l'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti normali e a quelli concessi in deroga, sia stata preventivamente diffidata e continui a non rispettare le norme contenute nella normativa vigente e nel presente Regolamento, il Sindaco con propria ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.

densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie ; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali ; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie ; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali : rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali : rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Allegato 2: Valori di qualità

Tempi Classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento

diurno 06:00 - 22:00 notturno 22:00 - 06:00

Classe I - aree particolarmente protette	47 37
Classe II – aree prevalentemente residenziali	52 42
Classe III - aree di tipo misto	57 47
Classe IV - aree di intensa attività umana	62 52
Classe V – aree prevalentemente industriali	67 57
Classe VI - aree esclusivamente industriali	70 70

Allegato 3: Facsimile domande

01 - FACSIMILE DOMANDA RICHIESTA DEROGA

Al Comune di Cilavegna
Ufficio Tecnico Comunale
CILAVEGNA

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residenza: _____
in qualità di : titolare/legale rappresentante/responsabile dell'attività
_____ con sede in _____. IVA / Cod.
Fisc. _____,

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga al supero dei limiti acustici di zona per gestire attività
temporanea costituita da: _____ in via _____
data inizio attività: _____ per un totale complessivo di giorni _____
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 lettera h) Legge 26 Ottobre 1995 n° 447
(Legge Quadro relativa all'inquinamento acustico);

ALLEGA

relazione tecnica asseverata dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Data - Firma

02 - FACSIMILE DOMANDA RICHIESTA DEROGA per apparecchiature

Al Comune di

CILAVEGNA
 Ufficio Tecnico Comunale
 CILAVEGNA

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ residenza: _____
 in qualità di: titolare/legale rappresentante /responsabile dell'attività

con sede in _____
 P. IVA / Cod. Fisc. _____,

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga al supero dei limiti acustici di zona per gestire attività temporanea costituita da: _____ in via _____
 data inizio attività: _____ dalle ore: _____ alle ore : _____ per un totale di giorni ____
 che comporta l'utilizzo delle seguenti apparecchiature rumorose:

- i limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste sono:

- saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo :

CILAVEGNA _____ firma _____

Normativa di riferimento

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 ("Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno");
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico");
- Decreto Ministeriale 11 dicembre 1996 ("Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo");
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 ("Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore");
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 ("Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici");
- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 ("Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico");
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 ("Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico");
- Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n.459 ("Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della Legge 26 ottobre 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario");
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n.215 ("Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi");

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000 ("Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore")
- Decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n.304 ("Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico").

Principale normativa regionale

- Legge Regionale 10 agosto 2001, n.13 ("Norme in materia di inquinamento acustico"), che illustra i criteri per la predisposizione della classificazione acustica;
- Deliberazione Regione Lombardia n.VII/6906, del 16 novembre 2001 ("Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della Legge n.447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" art.15, comma 2 e della Legge regionale 10 agosto 2001, n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico", art.10, comma 1 e comma 2");
- Deliberazione Regione Lombardia n.VII/8313, del 8 marzo 2002 ("Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima caustico");
- Deliberazione Regione Lombardia n.VII/9776 del 2 luglio 2002 ("Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale") - Deliberazione Regione Lombardia n.VII/11582, del 13 dicembre 2002 ("Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune").